COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

44.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 APRILE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione e le attività sociali ed assistenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (2980) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3

Proposta di legge: (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori Cannata ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3491) 12

Mancini Vincenzo, *Presidente* 12, 13

Cavicchioli Andrea 13

Merolli Carlo, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 12, 13

PAG.

Nucci Mauro Anna Maria, *Relatore* 12

Samà Francesco 12

Sapienza Orazio 12

Proposte di legge: (Seguito della discussione e rinvio con nomina di un Comitato ristretto):

Senatori Salvi ed altri; Vecchi ed altri: Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale *(Approvata, in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente del Senato)* (3391);

Cristofori ed altri: Norme previdenziali per dipendenti e lavoratori volontari di cooperative di solidarietà sociale (669);

Garavaglia ed altri: Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale (1645);

Borgoglio ed altri: Disciplina delle cooperative integrate (2617);

Grilli ed altri: Nuova disciplina delle cooperative di promozione e integrazione sociale (2964) 13

Mancini Vincenzo, *Presidente* 13, 18, 20, 21

Azzolini Luciano, *Relatore* 18, 19

Borruso Andrea 20

Carlotto Natale, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 20

Cavicchioli Andrea 18

Migliasso Teresa 15, 19

Sapienza Orazio 14

PAG.

Disegno e proposte di legge: (Seguito della discussione e rinvio):

Nuove norme in materia di reclutamento del personale della scuola (2758);

Fincato: Nuove norme sul reclutamento del personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado (568);

Fagni ed altri: Aumento programmato del personale della scuola. Nuove modalità di svolgimento dei concorsi e norme transitorie a favore del personale docente e non docente da immettere in ruolo in base alle leggi 20 maggio 1982, n. 270, e 16 luglio 1984, n. 326 (582);

Bianchi Beretta ed altri: Norme per lo sviluppo programmato del servizio scolastico pubblico, per l'aumento degli organici del personale docente e non docente e nuove modalità concorsuali. Provvedimenti transitori per il personale docente e non docente da immettere in ruolo sulla base delle leggi 20 maggio 1982, n. 270, e 16 luglio 1984, n. 326 (2395) 22

Mancini Vincenzo, *Presidente* 22, 28, 32, 35

Brocca Beniamino, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 34

Cavicchioli Andrea 29

Diaz Annalisa 23

Lucenti Giuseppe 29

Nucci Mauro Anna Maria 32

Pisicchio Giuseppe, *Relatore* 28, 29, 34

Rotiroti Raffaele 34

Santoro Italico 31, 32

Sapienza Orazio 30

La seduta comincia alle 9,40.

ORAZIO SAPIENZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (2980).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

Comunico alla Commissione che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il cinquanta per cento dei posti disponibili nella qualifica di operatore di esercizio degli uffici principali (UP) dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1992, ad eccezione dei posti attribuiti per risulta nelle qualifiche di IV categoria del contingente UP, ed il trenta per cento dei posti disponibili nella qualifica di operatore specializzato di esercizio – contingenti UP e uffici locali (ULA) – dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1990, sono attribuiti, anche dopo il 31 dicembre 1992 ed il 31 dicembre 1990, agli idonei dei concorsi riservati al personale precario indetti con decreti ministeriali 25 giugno 1983, n. 4883, 25 giugno 1983, n. 4884, e 5 ottobre 1983, n. ULA 1205/1094.

1. 17.

Il Governo.

All'articolo 1, sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Il personale straordinario da assumere per un periodo non superiore ai 6 mesi nell'anno solare, nello svolgimento di mansioni delle qualifiche per le quali non è richiesto titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, è assunto ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*ter* del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge con modificazione dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988. Il personale straordinario da assumere per un periodo non superiore ai 6 mesi nell'anno solare per lo svolgimento di mansioni delle qualifiche per le quali è richiesto titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo è assunto ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge n. 554 del 29 dicembre 1988. Gli elenchi di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376, come modificata dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 674 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, come modificato dalla legge 16 dicembre 1972, n. 818, sono soppressi.

1. 1.

Calvanese, Rebecchi, Pallanti.

All'articolo 1, comma 11, prima riga, sostituire le parole: Fino al 31 dicembre 1990 *con le seguenti:* Fino al 31 dicembre 1989.

1. 18.

Il Governo.

All'articolo 1, sopprimere il comma 12.

1. 5.

Calvanese, Rebecchi, Pallanti.

All'articolo 1, comma 12, dopo: n. 674 *apporre la virgola.*

1. 2.

Il Governo.

All'articolo 1, sopprimere il comma 13.

1. 6.

Calvanese, Rebecchi, Pallanti.

All'articolo 1, comma 13, prima riga, sostituire le parole: Dal 1° gennaio 1991 *con le seguenti:* Dal 1° gennaio 1990.

1. 19.

Il Governo.

All'articolo 1, comma 13, dopo le parole: proprio decreto, *aggiungere le seguenti:* da emanare entro il 31 dicembre 1989.

1. 7.

Il Governo.

All'articolo 1, comma 13, ventitreesima riga, sostituire le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 settembre 1987, n. 223, *con le seguenti:* decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1988.

1. 20.

Il Governo.

All'articolo 1, sopprimere il comma 14.

1. 8.

Calvanese, Rebecchi, Pallanti.

All'articolo 1, comma 14, sostituire: comma 7 *con:* comma 13.

1. 4.

Il Governo.

All'articolo 1, comma 15, sopprimere le parole: e l'assunzione temporanea nell'ambito delle rispettive province.

1. 3.

Calvanese, Rebecchi, Pallanti.

All'articolo 2, comma 1, lettera b), *quarta riga, dopo le parole:* revisore tecnico *andare a capo ad iniziare dalla parola:* sono.

2. 4.

Il Governo.

All'articolo 2, comma 1, alinea, dopo la parola: articolo, *apporre la virgola.*

2. 1.

Il Governo.

All'articolo 2, comma 1, lettera a), *eliminare:* ; *e sostituire con la virgola.*

2. 2.

Il Governo.

All'articolo 2, comma 2, alla sesta riga, dopo la parola: articolo, *apporre la virgola.*

4. 1.

Il Governo.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

(Accesso alla dirigenza).

1. I posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella qualifica di primo dirigente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ancorché messi a concorso e non ancora conferiti, sono attribuiti, a domanda e secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, mediante scrutinio per merito comparativo al personale delle rispettive aziende con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento o equiparata, di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Dalla disposizione sono esclusi i posti di cui al corso-concorso di formazione dirigenziale per primi dirigenti del ruolo tecnico delle telecomunicazioni bandito dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con decreto ministeriale 24 gennaio 1985, nonché quelli relativi al concorso pubblico per titoli ed esami per primo dirigente tecnico bandito dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici con decreto ministeriale 4 agosto 1984.

5. 1.

Il Governo.

All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: mediante scrutinio per merito comparativo *con le seguenti:* mediante concorso o corso-concorso con selezione finale.

5. 2.

Calvanese, Rebecchi, Pallanti.

All'articolo 7, comma 1, primo capoverso, dopo le parole: Conferimento dei compiti di categoria, *inserire le seguenti:* o qualifica.

7. 1.

Il Governo.

All'articolo 7, comma 1, settimo capoverso, primo periodo, dopo la parola: superiore *inserire le seguenti:* , fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6.

7. 2.

Il Governo.

All'articolo 11, comma 1, dopo: n. 1143; *apporre la virgola.*

11. 1.

Il Governo.

All'articolo 18, comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: e successive modificazioni *con le seguenti:* , come modificato dal decreto ministeriale 27 luglio 1987 e dall'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.

18. 1.

Il Governo.

All'articolo 19, comma 3, dopo le parole: del presente articolo, *apporre la virgola.*

19. 1.

Il Governo.

Sostituire l'articolo 31 con il seguente:

ART. 31.

1. Per l'effettuazione del servizio di trasporti postali urbani nelle località di cui all'allegato elenco A, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a stipulare contratti a trattativa privata con società cooperative di trasporti postali costituite tra soggetti già dipendenti dalle Aziende che risultino appaltatrici dei servizi medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge. Detta costituzione deve avvenire prima della scadenza dei contratti e con

iscrizione all'albo dei trasportatori postali tenuto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Il nuovo contratto potrà essere stipulato a trattativa privata per un periodo massimo di nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle medesime condizioni del contratto in scadenza aumentate, nel massimo, della percentuale di variazione dell'Indice ISTAT sul costo della vita riferito all'anno precedente e degli importi contrattualmente dovuti per eventuali variazioni alla organizzazione.

31. 1.

Il Governo.

All'articolo 37, comma 1, sostituire: 1987 *con:* 1989.

37. 1.

Il Governo.

All'articolo 40, comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: da quelle di cui al precedente comma, *apporre le virgolette.*

Conseguentemente, al comma successivo, alle parole: le aziende postelegrafoniche *premettere la cifra:* 2.

40. 1.

Il Governo.

Sostituire l'articolo 43 con il seguente:

ART. 43.

(Onere).

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato:

a) relativamente all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in lire 2.530 milioni per l'anno 1987, in lire 2.530 milioni per l'anno 1988, in lire 6.635 milioni di maggiori spese ed in lire 90 milioni di minori entrate per l'anno 1989, in lire 6.515 milioni di maggiori spese ed in lire 90 milioni di minori entrate per l'anno 1990 ed in lire 6.515 milioni di maggiori spese ed in lire 90 milioni di minori entrate per l'anno 1991;

b) relativamente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in lire 800 milioni per l'anno 1987, in lire 800 milioni per l'anno 1988, in lire 942,5 milioni per l'anno 1989, in lire 940 milioni per l'anno 1990 ed in lire 940 milioni per l'anno 1991.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con riduzione nella misura di lire 7.600, 685, 2.500, 1.000 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 151, 202, 346, 348 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1989; con riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 151, 346, 348, dello stato di previsione della spesa per l'anno 1990; con riduzione nella misura di lire 4.605, 1.000, 1.000 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 151, 346, 348, dello stato di previsione della spesa per l'anno 1991;

b) quanto l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con riduzione nella misura di lire 1.600 milioni, 800 milioni, 140 milioni e 2,5 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 130, 132, 196 e 203 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1989, nella misura di lire 400 milioni, 400 milioni e 140 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 130, 132 e 196 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1990 e nella misura di lire 400 milioni, 400 milioni e 140 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 130, 132 e 196 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1991.

3. Gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefo-

nici previsti dal comma 2 non possono superare, nel triennio 1989-1991, quelli risultanti dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1988 depurati delle riduzioni di cui al comma 2 e aumentati del tasso di inflazione programmato.

4. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

43. 1.

Il Governo.

Comunico, inoltre, che su tali emendamenti sono pervenuti i seguenti pareri espressi rispettivamente dalle Commissioni affari costituzionali in data 31 gennaio 1989, bilancio in data 15 febbraio 1989, e trasporti in data 15 marzo 1989:

« La Commissione affari costituzionali esprime:

PARERE CONTRARIO

all'emendamento 5. 1;

PARERE FAVOREVOLE

agli altri emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito ».

« La Commissione bilancio esprime:

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge a condizione che siano approvati gli emendamenti 5. 1, 31. 1, 43. 1 con l'avvertenza che il penultimo comma dell'emendamento 43. 1 deve essere così riformulato:

" Gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, previsti dal comma 2, nel biennio 1990-1991, detratte le somme utilizzate come copertura, potranno essere incrementati in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica ".

« Si precisa che la condizione riguardante l'approvazione dell'emendamento 5. 1 deve essere intesa con riferimento alla decorrenza delle nomine previste al primo comma della data di entrata in vigore della legge e non dal 1° gennaio 1985 come indicato nel testo del provvedimento.

« La Commissione raccomanda di valutare il rapporto tra le norme previste dagli articoli 1 e 2 del provvedimento e dall'emendamento 1. 17, e il limite del 25 per cento di posti vacanti per le nuove assunzioni posto dall'articolo 1 della legge n. 554 del 1988.

NULLA OSTA

sugli altri emendamenti ».

« La Commissione trasporti esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione: che sia mantenuto il testo dell'articolo 5 del disegno di legge nell'originaria formulazione;
e con le seguenti osservazioni:

a) che si valuti l'oppotunità di sostituire i commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 1 del disegno di legge, con il seguente testo:

" 11. A decorrere dal primo gennaio 1990 il personale straordinario da assumere per un periodo non inferiore ai sei mesi nell'anno solare per lo svolgimento delle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sarà assunto secondo la disciplina del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988.

12. Con la stessa disciplina si procederà all'assunzione di personale a tempo indeterminato per lo svolgimento di qualifiche di cui all'articolo 16 della

legge 28 febbraio 1987, n. 56, dopo l'esaurimento della graduatoria degli idonei di cui al comma 2 del presente articolo.

13. Sempre con la stessa disciplina si procederà all'assunzione di personale straordinario per un periodo non superiore a sei mesi, per lo svolgimento di qualifiche non superiori alla IV per le quali è richiesto il titolo di studio di scuola o istituti medi di secondo grado";

b) che si valuti l'opportunità di prendere in considerazione eventuali misure di controllo affinché, nel momento in cui si riassorbe il lavoro precario, sia controllato nella regolamentazione del lavoro straordinario il rischio di una nuova fonte di abnorme precariato.

« La IX Commissione rimette inoltre alla valutazione della XI Commissione, nell'esercizio della propria piena e primaria competenza, le proposte di modifica d'iniziativa dei deputati Mangiapane, Menzietti e Rebecchi, nel testo allegato:

All'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il 50 per cento dei posti, nelle qualifiche di operatore di esercizio degli uffici principali (UP) e di operatore specializzato di esercizio-contingenti UP e degli uffici locali ed agenzie (ULA); comunque disponibili compresi quelli resi vacanti per i passaggi di categoria per concorsi interni, è attribuito fino ad esaurimento delle rispettive gradutatorie agli idone dei concorsi riservati al personale precario indetti con i decreti ministeriali 25 giugno 1983, n. 4883, 25 giugno 1983, n. 4884 e 5 ottobre 1983, n. ULA 1205/1094. La ricognizione e l'attribuzione dei posti agli aventi titolo viene calcolata su base provinciale.

1. 21.

Mangiapane, Rebecchi, Menzietti.

All'emendamento 31. 1 del Governo, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per l'effettuazione del servizio di trasporti postali urbani nelle località di cui all'allegato elenco A, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a stipulare contratti a trattativa privata con società cooperative di trasporti postali costituite a larga maggioranza tra soggetti dipendenti da almeno un anno dalle aziende che risultino appaltatrici dei servizi medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge. Detta costituzione deve avvenire prima della scadenza dei contratti e con l'iscrizione all'albo dei trasportatori postali tenuto dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

0. 31. 1. 1.

Menzietti, Mangiapane.

Sopprimere l'articolo 32.

32. 1.

Mangiapane, Menzietti ».

Ricordo ai colleghi che nell'ultima seduta del Comitato ristretto il Governo ha presentato una nuova formulazione degli articoli 1, 5 e 43 del disegno di legge n. 2980 presentando il seguente emendamento 1. 24 e riformulando gli emendamenti 5. 1 e 43. 1 come segue:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Reclutamento).

1. L'articolo 12 ed il terzo comma dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, sono abrogati.

2. Il cinquanta per cento dei posti disponibili nella qualifica di operatore di esercizio degli uffici principali (UP) dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1992, ad eccezione dei posti attribuiti per risulta nelle qualifiche di IV categoria del contingente UP, ed il trenta per cento dei posti disponibili nella qualifica di operatore specializzato di esercizio – contingenti UP ed uffici locali (ULA) – dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1990, sono

attribuiti, anche dopo il 31 dicembre 1992 ed il 31 dicembre 1990, agli idonei dei concorsi riservati al personale precario indetti con decreti ministeriali 25 giugno 1983, n. 4883, 25 giugno 1983, n. 4884, e 5 ottobre 1983, n. ULA 1205/1094.

3. Nell'ambito delle singole direzioni provinciali, relativamente ai concorsi per operatore specializzato di esercizio UP e ULA riservati ai precari, ove sia esaurita una delle due graduatorie, l'amministrazione attinge all'altra per la copertura dei posti disponibili per i precari stessi; fermo restando quanto previsto dal comma 13, ove sia esaurito l'elenco provinciale dei sostituti portalettere ULA, l'Amministrazione attinge alla graduatoria del concorso provinciale a posti di operatore di esercizio UP riservato ai precari per la copertura dei posti disponibili nella qualifica di operatore di esercizio ULA.

4. Qualora, dopo l'applicazione dei commi 2 e 3, non sia possibile effettuare la copertura dei posti riservati ai precari in una o più province del medesimo compartimento, si procede alla formazione di un'unica graduatoria compartimentale degli idonei non assunti per le qualifiche di operatore di esercizio UP e di operatore specializzato di esercizio, includendo in quest'ultima sia i precari UP che quelli ULA.

5. La graduatoria di cui al comma 4, da utilizzare esclusivamente per la copertura dei posti riservati ai precari rimasti scoperti nelle province del compartimento, è formata in base al punteggio conseguito nei concorsi indicati nel comma 2 ed, a parità di punteggio, in base alla normativa di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1987, n. 3, come integrato per effetto del quarto comma dell'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

6. Al solo fine di attribuire i posti riservati ai precari rimasti scoperti nei vari compartimenti dopo l'applicazione dei commi 2, 3, 4 e 5, si procede alla formazione di un'unica graduatoria nazionale, con i criteri indicati nel comma 5, per le qualifiche di operatore di esercizio UP e di operatore specializzato di esercizio, includendo in quest'ultima sia i precari UP che quelli ULA.

7. Ove l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 avvenga in più fasi, dopo l'applicazione dei commi 3, 4, 5 e 6 riferita a ciascuna fase, conservano validità le graduatorie provinciali dei concorsi riservati al personale precario.

8. Al personale precario assunto ai sensi dei commi da 2 a 6 si applica la disposizione recata dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

9. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono dettate le norme di attuazione dei commi da 2 a 8.

10. Per l'attribuzione dei posti riservati nei concorsi pubblici di reclutamento del personale continua ad applicarsi la norma di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797; nei relativi concorsi le prove di esame, uguali a quelle dei corrispondenti concorsi pubblici, sono integrate, ai fini delle graduatorie, dalla valutazione dei soli titoli professionali con esclusione dell'anzianità. I posti non coperti nei concorsi autonomi interni possono essere conferiti agli idonei dei corrispondenti concorsi pubblici.

11. Dal 1° gennaio 1990, il personale straordinario, per lo svolgimento di mansioni delle qualifiche comprese nella categoria V, è attinto, per un periodo non superiore a sei mesi nell'anno solare, dalle graduatorie degli idonei dei corrispondenti concorsi pubblici, già espletati o da espletare, secondo l'ordine delle graduatorie stesse, fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873; in caso di esaurimento o di mancanza delle graduatorie, si fa ricorso ad elenchi centrali, provinciali e zonali con validità triennale,

in sostituzione di quelli previsti dalla legge 14 dicembre 1965, n. 1376, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, da istituire secondo criteri, fissati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 1989, desumibili dalla disciplina stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1986, in attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato ed integrato per effetto dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 1968, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160. Sino alla formazione di detti elenchi, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a continuare ad utilizzare gli elenchi di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376, come modificata dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 674, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, come modificato dalla legge 16 dicembre 1972, n. 818.

12. Dal 1° gennaio 1990, l'assunzione di personale straordinario, per lo svolgimento di mansioni comprese nella categoria IV fermo restando quanto previsto dal comma 13, è disciplinata dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1988. Qualora la richiesta non venga evasa entro dieci giorni dalla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono eccezionalmente continuare ad utilizzare gli elenchi di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376.

13. Gli attuali iscritti negli albi provinciali dei sostituti portalettere nonché coloro che vi saranno iscritti quali vincitori di concorsi già espletati o in corso di espletamento, ovvero, ai sensi del comma secondo dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, quali idonei dei concorsi stessi, conservano il titolo a conseguire la nomina alla qualifica di operatore di esercizio ULA e l'assunzione temporanea nell'ambito delle rispettive province. La nomina nella qualifica predetta avviene secondo l'ordine d'iscrizione negli elenchi. L'Amministrazione, con il consenso degli interessati, dispone la nomina ad operatore di esercizio ULA dei sostituti portalettere in province diverse da quelle di appartenenza, che non abbiano più iscritti nei propri elenchi, in base all'anzianità di iscrizione ed, in caso di pari anzianità di iscrizione, alla maggiore età.

1. 1.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

(Accesso alla dirigenza).

1. I posti disponibili al 31 dicembre degli anni 1983 e 1984 nella qualifica di primo dirigente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ancorché messi a concorso e non ancora conferiti, sono attribuiti, a domanda, mediante scrutinio per merito comparativo al personale della medesima Amministrazione con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento o equiparata, di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. La nomina decorre dal 1° gennaio 1985.

2. Sono esonerati dalla partecipazione ai seminari di informazione, di cui all'articolo 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301, i funzionari promossi per merito comparativo ai sensi del comma 1, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano frequentato un corso di formazione dirigenziale per la durata di almeno sei mesi e che abbiano superato con esito favorevole la discussione della relazione finale, di cui ai commi settimo, ottavo e nono dell'articolo 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

3. I posti disponibili al 31 dicembre degli anni 1985, 1986 e 1987 nella qualifica di primo dirigente dell'Amministra-

zione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono attribuiti mediante distinti corsi-concorsi di formazione dirigenziale della durata di tre mesi, ai quali possono partecipare i funzionari direttivi delle rispettive aziende appartenenti alle qualifiche di consigliere e superiori con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono i posti da conferire; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dalla legge 10 luglio 1984, n. 301.

4. Sono esonerati dall'obbligo di partecipazione ai corsi ed ammessi direttamente alle prove di esame i funzionari che, utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi di cui al comma 3, alla data di entrata in vigore delle presente legge abbiano frequentato un corso di formazione dirigenziale per la durata di almeno tre mesi.

5. La nomina a primo dirigente, per i corsi-concorsi di cui al comma 3, è disposta secondo l'ordine delle graduatorie formate in base al punteggio complessivo riportato dai candidati nelle prove di esame.

5. 1.

Sostituire l'articolo 43 con il seguente:

ART. 43.

(Onere).

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato:

a) relativamente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in lire 2.530 milioni per l'anno 1987, in lire 2.530 milioni per l'anno 1988, in lire 6.635 milioni di maggiori spese ed in lire 90 milioni di minori entrate per l'anno 1989, in lire 6.518 milioni di maggiori spese ed in lire 90 milioni di minori entrate per l'anno 1990 ed in lire 6.515 milioni di maggiori spese ed in lire 90 milioni di minore entrate per l'anno 1991;

b) relativamente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in lire 800 milioni per l'anno 1987, in lire 800 milioni per l'anno 1988, in lire 942,5 milioni per l'anno 1989, in lire 940 milioni per l'anno 1990 ed in lire 940 milioni per l'anno 1991.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con riduzione nella misura di lire 7.600, 688, 2.500, 1.000 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 151, 202, 346, 348 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1989; con riduzione nella misura di lire 4.605, 1.000, 1.000 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 181, 346, 348 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1990; con riduzione nella misura di lire 4.605, 1.000, 1.000 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 151, 346, 348 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1991;

b) quanto all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con riduzione nella misura di lire 140 milioni, 800 milioni, 1.600 milioni e 2,5 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 130, 132, 196 e 203 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1989, nella misura di lire 400 milioni, 400 milioni e 140 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 130, 132 e 196 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1990 e nella misura di lire 400 milioni, 400 milioni e 140 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 130, 132 e 196 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1991.

3. Gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici previsti dal comma 2 non possono superare, nel biennio 1990-1991, quelli risultanti dalla legge di approva-

zione del bilancio dello Stato per il 1989 depurati delle riduzioni di cui al comma 2 e aumentati del tasso di inflazione programmato.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

43. 1.

Poiché si rende necessario l'invio di tali emendamenti alle Commissioni I, V e IX per i prescritti pareri, rinvio il seguito della discussione del provvedimento ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Cannata ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3491).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge senatori Cannata ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 dicembre 1988.

Ricordo ai colleghi che in data 1° febbraio la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario sulla proposta di legge n. 3491. Nel corso della seduta del 9 febbraio scorso, la discussione sulle linee generali si era conclusa con la richiesta di riesame del parere della Commissione bilancio con la motivazione che, trattandosi di norme interpretative, non vi era la necessità di prevedere la copertura finanziaria. La Commissione bilancio ha ritenuto di insistere sul parere già espresso rimarcando l'esigenza di individuare una copertura finanziaria del provvedimento e, in data 16 marzo, il relatore della V Commissione, onorevole Carrus, ha invitato la Commissione lavoro ad esprimersi sull'ipotesi di copertura prospettata nella relazione tecnica che il ministro delle finanze ha inviato alla Commissione bilancio.

Chiedo al sottosegretario Merolli se, sulla base delle indicazioni contenute nel parere, possa suggerire alla Commissione la strada migliore per poter procedere nell'*iter* legislativo.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Ritengo di non dover aggiungere nulla a quanto già affermato nella mia relazione e attendo di conoscere il parere del Governo.

CARLO MEROLLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo chiede alla Commissione una pausa di riflessione e quindi un rinvio dell'esame della proposta di legge poiché, a differenza di quanto già dichiarato dal Ministero delle finanze, il ministro per la funzione pubblica si è espresso in senso contrario al provvedimento. Come gli onorevoli colleghi possono comprendere è una questione che deve essere affrontata e risolta in sede governativa.

ORAZIO SAPIENZA. Se rinviare significa riprendere l'esame del provvedimento la prossima settimana, il gruppo democratico cristiano non oppone obiezioni alla richiesta avanzata dal sottosegretario Merolli.

FRANCESCO SAMÀ. Mi auguro che finalmente il Governo possa prendere una decisione sul provvedimento al nostro esame, perché non si può andare avanti con una compagine governativa all'in-

terno della quale un ministro dichiara il contrario di un altro, al di là del merito della questione di cui stiamo trattando. Il Governo ha già avuto quattro mesi di tempo per assumere una posizione ed inoltre, sulla proposta di legge n. 3491, si è già svolta la discussione al Senato.

Il gruppo comunista ritiene che il tempo necessario per decidere il Governo lo abbia già avuto; ci auguriamo, quindi, che la pausa di riflessione richiesta dal sottosegretario sia utile per arrivare alla votazione del provvedimento.

ANDREA CAVICCHIOLI. Il gruppo socialista non si oppone alla richiesta di rinvio.

CARLO MEROLLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Desidero precisare che sono favorevole ad un rinvio che non si prolunghi oltre la prossima settimana. Pregherei il presidente della Commissione di chiedere al ministro per la funzione pubblica di intervenire alla seduta che la Commissione destinerà all'esame della proposta di legge n. 3491. Si è affermato che il Governo ha avuto quattro mesi di tempo per decidere: in effetti, aveva già deciso ed il parere era favorevole. Successivamente il ministro Cirino Pomicino ha comunicato di aver presentato un disegno di legge sulla dirigenza e quindi si è reso necessario rivedere l'intera materia in questo nuovo contesto. Per tale ragione abbiamo chiesto una pausa di riflessione, ma, poiché non si tratta più solo di una questione di competenza del Ministero delle finanze, ritengo sia utile anche la presenza del ministro per la funzione pubblica.

PRESIDENTE. Lei ha ragione, signor sottosegretario, per quanto era in potere di questa presidenza è stata fatta presente al ministro Cirino Pomicino l'esigenza da lei sollevata. La Commissione comunica tempestivamente l'ordine del giorno dei lavori ai rappresentanti del Governo interessati ai provvedimenti in esame, fermo restando che, a norma di regolamento, qualunque esponente dell'esecutivo può intervenire alle sedute della Commissione. Mi impegno a sollecitare nuovamente il ministro per la funzione pubblica affinché, se lo ritiene, sia presente alla discussione dell'argomento in esame o comunque si preoccupi di far conoscere in tempo utile il suo pensiero.

Nell'ufficio di presidenza convocato per oggi verrà fissata la data per il prosieguo dell'esame della proposta di legge n. 3491.

Il seguito della discussione del provvedimento è pertanto rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Salvi ed altri, Vecchi ed altri: Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale (Approvata, in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente del Senato) (3391); Cristofori ed altri: Norme previdenziali per dipendenti e lavoratori volontari di cooperative di solidarietà sociale (669); Garavaglia ed altri: Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale (1645); Borgoglio ed altri: Disciplina delle cooperative integrate (2617); Grilli ed altri: Nuova disciplina delle cooperative di promozione e integrazione sociale (2964).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Salvi ed altri, Vecchi ed altri: « Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale », già approvata, in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 novembre 1988; e dei deputati Cristofori ed altri: « Norme previdenziali per i dipendenti e lavoratori volontari di cooperative di solidarietà sociale »; Garavaglia ed altri: « Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale »; Borgoglio ed altri: « Disciplina delle cooperative integrate »; Grilli ed altri: « Nuova disciplina delle cooperative di promozione e integrazione sociale ».

Ricordo che nella seduta del 9 febbraio 1989 l'onorevole Azzolini ha svolto la relazione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ORAZIO SAPIENZA. Nell'apprestarmi a formulare alcune osservazioni sul provvedimento in discussione, desidero premettere una serie di brevi considerazioni quanto mai opportune al fine della comprensione della *ratio* degli emendamenti che presenterò successivamente.

Per quanto riguarda le diversità esistenti fra cooperative di solidarietà sociale e cooperative di produzione e lavoro integrate, è noto che queste ultime hanno come scopo sociale quello di fornire a soggetti portatori di *handicap* o svantaggiati occasioni di lavoro in forma stabile o temporanea. Quindi, quello che per le cooperative integrate è lo scopo sociale (garantire occupazione ai soci) è per le cooperative di solidarietà sociale, invece, un mezzo per realizzare interventi di promozione umana, attraverso servizi sociali.

Se così è, e non mi sembra possano esistere dubbi in proposito, le cooperative di produzione e lavoro integrate dovrebbero trovare una specifica disciplina, sia pure all'interno del disegno di legge n. 3391, il cui titolo andrebbe pertanto così modificato: « Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro integrate ».

In riferimento alle cooperative di solidarietà sociale, lascia perplessi la preoccupazione di definire i soggetti destinatari delle attività delle stesse, in mancanza della determinazione di limiti minimi di partecipazione dei soci e della specificazione del tipo di attività da svolgersi, utile per la promozione sociale dei soggetti deboli.

Inoltre, ritengo indispensabile la previsione di misure di fiscalizzazione degli oneri sociali, limitatamente però alla quota dei soci invalidi, psichici e sensoriali con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 70 per cento.

Occorre prevedere, infine, la possibilità di « passaggio diretto » dalla cooperativa di solidarietà sociale ed integrata ad altre imprese dei soci lavoratori delle cooperative stesse con riconosciuta riduzione della capacità lavorativa del 45 per cento, oggi prevista soltanto per i lavoratori dipendenti.

Svolte queste considerazioni di carattere generale, passo a fornire alcuni schematici contributi sui vari articoli del provvedimento al nostro esame.

L'intero comma 1 dell'articolo 1 andrebbe riformulato evitando l'elencazione di fasce « categorializzate » di cittadini e non prevedendo il rinvio a decreti governativi e a procedure farraginose. Esso potrebbe essere così corretto: « La cooperativa di solidarietà sociale è una cooperativa che ha come scopo la promozione umana e l'integrazione sociale di persone che, per la loro condizione soggettiva e/o per le disfunzioni strutturali dell'organizzazione sociale, sono soggette a rischi di emarginazione sociale ».

Relativamente al comma 2 dell'articolo 2, andrebbe elevato il limite massimo relativo alla presenza dei cosiddetti soci volontari. Sempre in riferimento all'articolo 2, occorrerebbe riformulare il comma 4 aggiungendo, dopo le parole: « ai soci volontari », le parole « ed ai volontari non soci ».

Per quanto riguarda l'articolo 4, mi sembra eccessivamente elevata la quota di lavoratori tossicodipendenti ed alcolisti; essa andrebbe, pertanto, notevolmente ridotta.

A mio parere, bisognerebbe modificare anche l'articolo 8, specificando, nel comma 1, che le agevolazioni previste siano vincolate all'utilizzo dei beni e delle donazioni unicamente per gli scopi sociali della cooperativa.

All'interno dell'articolo 9, suscita perplessità la previsione di agevolazioni a consorzi costituiti solo per il 70 per cento da cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro integrate, soprattutto perché possono far parte di consorzi anche società per azioni, le quali non presentano finalità solidaristiche.

Inoltre, ritengo vada prevista la possibilità di deroga ai contratti collettivi di

lavoro, consentendo la predisposizione di contratti o regolamenti *ad hoc* approvati dalle organizzazioni sindacali territoriali e dall'ufficio provinciale del lavoro, sia in considerazione dell'integrazione fra programmi di lavoro e percorsi terapeutici sia in presenza, all'interno delle cooperative di solidarietà sociale o integrate, di soggetti in condizioni di disagio fisico e psichico; partendo da questi presupposti, all'interno di esse non sarebbe possibile stabilire ed ottenere alcun rapporto fra tempo, lavoro e qualità dello stesso.

Infine, credo sia opportuno aggiungere un articolo sui « contributi di revisione », già presente nella proposta di legge Garavaglia ed altri n. 1645. Tale norma dovrebbe recitare: « Le cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro integrato sono esenti dal versamento per le spese relative alle ispezioni ordinarie previsto all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 15 della legge del 17 febbraio 1971, n. 127 ».

Formulate queste osservazioni, mi auguro che il provvedimento, opportunamente modificato, sia varato al più presto al fine di dare risposte adeguate alle attese dei soggetti interessati.

TERESA MIGLIASSO. Desidero fare alcune considerazioni in merito alle proposte di legge al nostro esame ed alla relazione dell'onorevole Azzolini. Mi sembra che il dibattito che si è svolto e che è ancora in corso sulla problematica dello stato sociale ne evidenzi le disfunzioni e metta in luce la primaria responsabilità del Governo rispetto alle scelte compiute in questi anni, che hanno penalizzato – anche le ultime vicende del settore sanitario lo dimostrano – soprattutto le fasce più deboli della popolazione e che hanno creato, con la fuga dal servizio pubblico di ceti medio-alti che preferiscono rivolgersi alle compagnie di assicurazioni private per stipulare polizze sanitarie, un *trend* negativo rispetto alla qualità dei nostri servizi.

Indubbiamente, coloro che si rivolgono in via privilegiata od esclusiva al servizio sanitario pubblico appartengono alle fasce medio-basse, ma da parte degli enti erogatori, cioè da parte del comparto allargato della pubblica amministrazione, non vi è lo stimolo sufficiente e la ricerca necessaria a qualificare queste prestazioni. Si è avuta una caduta della quantità e della qualità delle prestazioni dello stato sociale: il dibattito su quest'ultimo mette in luce la necessità di un'inversione di tendenza nelle scelte da compiere. Occorre sfatare il mito che in Italia si spende troppo per i settori sociali e sanitari: infatti, se guardiamo alla spesa sociale ed assistenziale degli altri paesi comunitari, riferita non tanto alle erogazioni monetarie quanto a ciò che si spende per erogare servizi veri e propri alla popolazione, ci rendiamo conto che siamo di circa il 50 per cento al di sotto dello *standard* europeo. In Italia, quindi, non si spende troppo, piuttosto si spende male.

Il dibattito sullo stato sociale mette anche in evidenza che le scelte compiute negli ultimi anni ed i tagli operati alla spesa hanno fortemente condizionato l'azione degli enti locali, i quali sempre meno – come ha già detto il relatore – hanno potere decisionale e sono incapaci di tradurre in modo concretamente operativo le proprie risorse in servizi; inoltre, sono stati degradati ad organi di mera ratifica di decisioni che sono state prese a livello centrale.

Tutto ciò dimostra, sia pure sommariamente, come sia fuorviante sostenere che il criterio informatore al quale conformarsi per procedere ad una profonda riforma dello stato sociale debba essere quello di uno spogliarsi, da parte del settore pubblico, delle proprie prerogative per conferirle all'iniziativa delle famiglie, dei privati e, in genere, del volontariato. Indubbiamente, occorre camminare nel senso di un cambiamento dello stato sociale e di una sua qualificazione tale da garantire la piena soddisfazione delle esigenze e dei diritti di una società in rapido mutamento anche dal punto di vista antropologico.

Se è vero, come è vero, che nel nostro paese, soprattutto nel nord, nascono sempre meno bambini, sempre più la popolazione sarà composta di anziani, con una conseguente diversificazione delle necessità e dei bisogni che una società, peraltro ricca come la nostra, deve essere in grado di cogliere e che oggi non è in condizione di soddisfare. Si pensi al dibattito sui diritti dei cittadini handicappati, che in questi anni ha « volato alto » e che si è tradotto in Italia in un riconoscimento di maggiori diritti; si pensi, inoltre, agli enormi problemi posti dal diffondersi ormai capillare, in tutta l'area del paese, sia nelle zone urbanizzate sia nei piccoli centri, dei fenomeni della droga e dell'AIDS; si pensi, ancora, ad una delle svolte cruciali per la nostra epoca, rappresentata dal mutamento del ruolo della donna all'interno della società e della famiglia. Sempre più le donne tendono a proiettarsi all'esterno e rivendicano una posizione al di fuori del nucleo familiare, che non rappresenta più l'unico ambito in cui svolgono la loro multiforme attività.

Tutto ciò sollecita il legislatore a non demandare alla famiglia compiti che sono propri del settore pubblico, ma a riflettere meglio e a ragionare in termini di nuovi servizi e di innalzamento della qualità e della flessibilità dei servizi stessi. Tenendo fermo il caposaldo del ruolo dello Stato e delle sue articolazioni (comuni, USL e via dicendo), occorre interrogarsi in misura sempre maggiore se le funzioni puramente gestionali corrispondano veramente ad una visione moderna della società o se, al contrario, non si debbano accentuare da parte dello Stato le funzioni di programmazione e controllo. Certamente ciò non significa che non si debba più gestire, ma che questa funzione deve essere riformata sia alla luce dei nuovi diritti e delle nuove esigenze di efficienza, efficacia, funzionalità e flessibilità dell'intervento e delle prestazioni, sia in relazione ai nuovi soggetti sociali ed economici in causa.

Stando così le cose, non vi è dubbio allora che ragionare sul volontariato e, in questo caso, sul ruolo delle cooperative, rivesta un grande interesse, così come riveste particolare importanza non creare confusione su questo terreno. Non vi è dubbio, inoltre, che il volontariato non possa essere visto come surrogatorio rispetto alle carenze e rispetto a compiti che sono propri dello Stato, degli enti locali e delle USL. Il volontariato svolge una funzione aggiuntiva ed integrativa e, quindi, non deve sostituirsi all'azione degli enti preposti alla tutela della salute e della socialità dei cittadini.

D'altra parte, non sono l'unica a fare queste affermazioni. Ho partecipato per quattro anni ad iniziative promosse dalla Caritas italiana e ricordo che in un famoso convegno a Lucca sul volontariato vi furono da parte di rappresentanti del mondo cattolico una serie di lucide relazioni e di interventi, tra i quali in particolare quello di monsignor Nervo, nel senso di una precisa e netta distinzione tra i compiti del volontariato e quelli degli enti pubblici.

Sono state presentate numerose proposte di legge tendenti a dare riconoscimento al ruolo del volontariato ed a coloro che erogano le prestazioni in tale contesto e ritengo sia importante sollecitare la loro rapida approvazione.

Tuttavia, questa legge sulle cooperative non esaurisce il dibattito sui problemi del riconoscimento delle prestazioni di volontariato.

Le cooperative hanno una lunga storia alle spalle. Esse nascono dalle prime società di mutuo soccorso, che si limitavano ad erogare prestazioni ai soci, e nelle quali era pure presente *in nuce* un forte richiamo ad accenti solidaristici.

Attraverso una rapida evoluzione si è giunti, anche per rispondere a carenze dello Stato, ad una situazione caratterizzata dalla massiccia presenza di questi organismi nel campo dei servizi assistenziali.

Detto questo, bisogna anche riconoscere che le cooperative, proprio perché non sono associazioni, sono strutturate in modo ben preciso e si presentano come istituzioni che affondano le loro radici

non solo nella solidarietà, ma anche nell'imprenditorialità e nella professionalità delle prestazioni che da esse vengono erogate.

Questi due aspetti non devono essere visti a detrimento di quelli di solidarietà e di umanizzazione dell'intervento. Ritengo che dovremo sempre più abituarci a considerare l'imprenditorialità e la professionalità componenti essenziali delle prestazioni di carattere assistenziale, in particolare ove si convenga nel sostenere che l'umanizzazione della cura e della prestazione sia direttamente proporzionale al tipo di professionalità necessaria ad eliminare il bisogno ed il malessere dei cittadini che usufruiscono di tali servizi.

Credo che debba essere fatta chiarezza distinguendo in modo preciso tra il volontariato ed il ruolo delle cooperative, non per sostenere che siano aree prive di interferenze, ma per attribuire a ciascuna di esse compiti e funzioni che ne esaltino il ruolo ed i rapporti reciproci.

Ora, esaminando le proposte di legge, ritengo si possa dire, come ha già rilevato il collega Sapienza, che il titolo di quella approvata dal Senato sia piuttosto improprio, in quanto essa in realtà non prevede solo le cooperative di solidarietà sociale, ma anche quelle integrate.

Ritengo si debba porre attenzione anche alle altre proposte di legge, recependo le osservazioni formulate nel corso delle audizioni svolte presso l'altro ramo del Parlamento e che sarebbe auspicabile poter ripetere, sia pure rapidamente, qui alla Camera.

In particolare, a me pare utile prendere in adeguata considerazione il testo di legge presentato dal gruppo comunista, che distingue in modo preciso ed efficace tra cooperative di solidarietà sociale, cooperative di produzione e lavoro integrate e cooperative di utenti di servizi sociali.

Si tratta di tre fattispecie estremamente diverse. Le prime hanno l'obiettivo di realizzare interventi nel settore assistenziale, sanitario ed educativo erogando prestazioni di carattere altamente professionale, rivolte però esclusivamente a terze persone. Nell'esperienza di tanti enti locali – che è stata anche la mia personale – si è frequentemente ricorso all'opera di queste cooperative, nell'ottica di una benefica competizione tra settore pubblico e privato nel campo sociale.

Ben diverse sono le cooperative di lavoro integrate che prestano una serie di servizi a terze persone avendo la caratteristica di base di offrire lavoro a soci che si trovano in situazioni di particolare stato di bisogno psicofisico. Esse hanno al loro interno soci lavoratori usciti, per esempio, da ospedali psichiatrici o cittadini portatori di *handicap* psicofisici o invalidi civili.

Infine, le cooperative di utenti di servizi sociali hanno l'obiettivo di erogare prestazioni nel settore assistenziale, sanitario ed educativo soltanto ai propri soci.

Il testo approvato dal Senato, che è al nostro esame insieme con altre proposte di legge abbinate, riguarda, oltre alle cooperative di lavoro integrate che non compaiono nel titolo, le cooperative di solidarietà sociale, la cui caratteristica consiste nel prevedere accanto a soci lavoratori ordinari anche soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente.

Nel corso di un'udienza conoscitiva al Senato, la Lega delle cooperative – ma non solo questa organizzazione – fece presente la sua forte perplessità di principio alla presenza di soci volontari in una cooperativa che, pur con caratteristiche particolari, è pur sempre un'impresa. La previsione della presenza di soci ordinari che prestano la loro attività lavorativa retribuita e di soci volontari che invece svolgono un'attività non retribuita potrebbe comportare il rischio di creare ibridi concettuali ed anche situazioni non facilmente sostenibili sotto il profilo giuridico.

In particolare, si può rilevare nell'articolato che il volontario sottoscriverebbe un contratto senza che nei suoi confronti siano riconosciuti alcuni diritti e, di conseguenza, senza la previsione di taluni obblighi.

Tale situazione potrebbe configurarsi oltre che come una forma surrettizia – e

credo non sia questa la volontà del legislatore – di sfruttamento del lavoro nero, anche come una volontà di stravolgere il complesso normativo che regola le società cooperative, facendo venir meno lo scopo mutualistico che queste hanno a base e che consiste nel prestare attività lavorativa a condizioni migliori rispetto a quelle offerte dal mercato.

Nella medesima audizione svoltasi presso l'altro ramo del Parlamento si è fatto presente come ciò non volesse in alcun modo significare la volontà di non riconoscere il ruolo del volontariato e l'esigenza di una sua legittimazione legislativa ma che quest'ultima dovesse avvenire nell'ambito dell'associazionismo e non dell'impresa cooperativa. Ma tant'è: il legislatore ha ritenuto di compiere questa scelta.

Alla luce delle riflessioni che ho svolto, penso di poter sottolineare che, se vi è la volontà non dico di stabilire un privilegio per le cooperative di solidarietà sociale, ma di legiferare sul medesimo piano anche in ordine alle cooperative di produzione e lavoro integrate, probabilmente è possibile compiere un buon lavoro.

È questa lo spirito con il quale il gruppo comunista si appresta a dare il proprio contributo alla discussione in atto.

ANDREA CAVICCHIOLI. Prendo brevemente la parola per ricordare che il gruppo socialista aveva presentato una proposta di legge per la disciplina delle cooperative integrate, quindi mostra un'attenzione particolare al provvedimento, attenzione che sollecitiamo anche nei colleghi che formeranno il Comitato ristretto che ritengo opportuno insediare.

Il provvedimento al nostro esame ha un grande spessore e su di esso l'altro ramo del Parlamento ha già svolto un lavoro che la nostra Commissione deve rivedere ed integrare anche alla luce di ciò che poc'anzi affermavo.

Il gruppo socialista è disponibile ad offrire tutta la sua collaborazione anche per giungere, come auspichiamo, al più presto all'approvazione della legge.

PRESIDENTE. Mi corre l'obbligo di far presente che l'onorevole Diaz aveva chiesto di poter intervenire in sede di discussione sulle linee generali non prevedendo che essa si sarebbe esaurita nella mattinata odierna. Mi sono permesso – se la Commissione non è di diverso avviso – di pregare l'onorevole Diaz di riservarsi di intervenire quando, alla conclusione dei lavori del Comitato ristretto, si riaprirà la discussione sul nuovo testo predisposto. L'onorevole Diaz ha gentilmente accettato per consentire alla Commissione di procedere velocemente nell'*iter* del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore*. Dopo gli interventi dei colleghi ritengo sia indispensabile costituire un Comitato ristretto. Ringrazio non ritualmente i colleghi intervenuti nella discussione sulle linee generali per il contributo che hanno portato ad un provvedimento che riveste un grande interesse e affronta tematiche di attualità.

L'onorevole Sapienza ha svolto le sue osservazioni su punti specifici, ma ritengo che non valessero come critica della filosofia di fondo che ispira il provvedimento. Per quanto riguarda altri aspetti, credo che la sede più idonea per un loro approfondimento ed una verifica sia quella del Comitato ristretto.

Probabilmente l'intervento più significativo dal punto di vista politico è stato quello della collega Migliasso, che ha aperto una discussione sui temi dello stato sociale e sui contenuti della manovra economica del Governo, con particolare riguardo alla questione dei *ticket*.

È necessario operare una distinzione tra l'impostazione politica di ciascuno ed una lettura precisa ed obiettiva della realtà attuale, anche se sono d'accordo nel rilevare le carenze di un'azione di Governo che dovrebbe essere più lungimirante. Con l'evolversi del nostro sistema politico siamo arrivati a concepire lo stato sociale esclusivamente come stru-

mento di spesa senza parallelamente definire una cultura dell'entrata e della gestione di nuove risorse. È necessario invece invertire questa tendenza, ma è una prospettiva che seguiamo faticosamente come dimostrano le polemiche di questi giorni; per esempio quando ci si propone di trasformare il sistema ospedaliero in azienda. Il problema vero è trovare gli esperti in grado di operare tale trasformazione e non è sufficiente modificare le funzioni del direttore amministrativo.

Il Parlamento aveva approvato una legge ingiustamente criticata, la n. 833 del 1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale, con un contenuto altamente innovativo. Purtroppo tale legge è andata a ledere troppi interessi, determinando il proprio fallimento. Anche per quanto riguarda la materia in esame, non dobbiamo rimanere chiusi in un'interpretazione puramente rituale dell'impostazione governativa. Sappiamo che le case farmaceutiche ed alcuni settori medici non hanno interesse a far sì che tale progetto vada in porto. Stiamo attenti quando ci opponiamo a forme di autocontrollo in un certo senso imposte, finendo per favorire le posizioni di determinate *lobbies* che nulla hanno a che vedere con gli interessi del singolo cittadino.

Se cerchiamo per un momento di dimenticare il settore politico di appartenenza, ci rendiamo conto che spesso nel difendere la nostra posizione in realtà favoriamo gli interessi di chi vorremmo combattere. Tutto ciò conduce al definitivo smantellamento dello stato sociale, perché rafforziamo gruppi di potere che sono i veri nemici di ciò che sosteniamo ed alla fine raggiungiamo l'obiettivo opposto a quello che ci eravamo prefissi. Ho ritenuto importante svolgere queste riflessioni per evitare il rischio di un'incomprensione reciproca rimanendo prigionieri dei nostri schemi interpretativi.

Sono pronto ad ammettere che al partito di maggioranza cui appartengo possono essere ricondotte alcune responsabilità, vista la sua partecipazione alle cariche di Governo, ma tutto ciò non ha alcun interesse in rapporto alle valutazioni che sto sviluppando.

Il problema è complessivo e nella nostra qualità di legislatori dovremmo essere più attenti all'intero quadro di riferimento.

A nome della mia parte politica, comunque, mi dichiaro disponibile a lavorare in sede di Comitato ristretto, come proposto dall'onorevole Migliasso, al fine di cogliere l'occasione per regolamentare le tre diverse forme operative di cooperazione: di solidarietà sociale, di servizi sociali e di produzione e lavoro integrate.

Tuttavia, per quanto riguarda il volontariato, non so se si possa ancora parlare di una forma di surrogazione e di integrazione rispetto alle competenze statali: mi sembra che il dibattito in questo senso sia di gran lunga superato. Oggi, occorre fare i conti con una società estremamente frammentata, frastagliata, differenziata e con interessi diversi; la stessa classificazione contenuta nel comma 2 dell'articolo 2 potrebbe essere superata, un domani, per fenomeni di immigrazione dal terzo mondo.

Nell'ambito di una realtà tanto « polverizzata » dalla miriade di interessi e di esigenze, lo Stato non può intervenire nella totalità dei settori, poiché gli sarebbe impossibile sul piano delle motivazioni, dal punto di vista organizzativo e sotto l'aspetto meramente economico.

Il volontariato non tende a surrogare i compiti dello Stato, ma rappresenta la risposta a determinate esigenze all'interno di un quadro ben preciso; in altre parole, l'espletamento di un certo genere di servizi viene garantito e controllato, poiché non possiamo non riconoscere energie e potenzialità che, all'interno della società, hanno il desiderio e la volontà di esprimersi.

TERESA MIGLIASSO. Ma allora occorre approvare una legge sul volontariato e non trovargli un riconoscimento surrettizio, come quello previsto nella disciplina che stiamo esaminando!

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore*. Effettivamente, bisognerà giungere a regolamentare tutta la materia.

Personalmente, mi premeva ribadire l'esistenza di una serie di esigenze presenti nella nostra società. In questo senso, sarebbe un grave errore dimostrare la mancanza di attenzione verso fenomeni positivi. Non mi interessa fare polemiche: si parla tanto di crisi e di frattura nel rapporto fra partiti e società e fra politica e realtà, ma la società del domani sarà per forza di cose caratterizzata da queste forme di associazionismo, capaci di rappresentare interessi e sentimenti comuni e di tutelare diritti dei cittadini. Le occasioni di incontro sono molteplici e non possono essere racchiuse in uno schema rigido.

Ringrazio i colleghi per la loro pazienza; credo che intorno agli altri argomenti affrontati vi saranno occasioni di ulteriore approfondimento. A questo punto, ritengo che un elemento sicuramente unificante sia costituito dal bisogno di tempestività con il quale raggiungere l'obiettivo di un provvedimento corretto ed equilibrato.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi dichiaro senz'altro d'accordo intorno all'opportunità di costituire un Comitato ristretto che approfondisca anche gli elementi emersi nella discussione odierna. Da essa è scaturita soprattutto l'importanza di un provvedimento caratterizzato da rilevanti risvolti sociali e notevoli caratteristiche innovative.

Pertanto, non soltanto è necessario fare presto, ma occorre anche far bene.

Per quanto riguarda il merito dei problemi emersi, il Governo si ripromette di intervenire a conclusione dei lavori del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Qualche collega intende intervenire in ordine alla proposta di costituzione di un Comitato ristretto?

ANDREA BORRUSO. Mi dichiaro favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto. Sul piano generale, vorrei sottolineare come da parte del gruppo democratico cristiano vi sia la volontà di pervenire celermente all'approvazione del progetto di legge in esame che vede tra i firmatari suoi rappresentanti e che venne già esaminato nella passata legislatura.

Probabilmente sarebbe stato preferibile dar vita nel nostro ordinamento ad una norma di carattere generale che prevedesse la disciplina delle modalità di intervento dei privati aventi finalità sociali, così da coordinare una serie di iniziative che in tale settore vanno sviluppandosi.

Debbo dire che, per la verità, il Governo nella passata legislatura si era impegnato a predisporre questa norma di carattere generale introducendo nell'ordinamento la previsione riguardante l'istituzione di società senza finalità di lucro e con finalità sociali. Purtroppo, però, tale norma non ha visto la luce. Ciò significa che noi siamo chiamati oggi ad operare un'innovazione nell'ordinamento prefigurando questo nuovo soggetto giuridico che viene definito come cooperativa di solidarietà sociale.

Sono anch'io dell'avviso che il titolo della proposta di legge vada integrato, poiché non c'è dubbio che il provvedimento contempli sia la fattispecie delle cooperative di solidarietà sociale, sia quella delle cooperative di produzione e lavoro integrate, attribuendo ad esse figura, competenze e modalità di costituzione completamente diverse.

Entrando nel merito del provvedimento e tenendo conto della preoccupazione emersa in varie sedi, non ultima questa Commissione, di evitare di dare l'impressione che, attraverso l'istituzione delle cooperative di solidarietà sociale, si intenda smantellare progressivamente l'intervento pubblico, compiendo una sorta di azione surrogatoria dell'intervento privatistico, occorre che alcune innovazioni contenute, per esempio, nel comma 1 dell'articolo 1 siano integrate da un successivo provvedimento legislativo.

Mi riferisco in particolare al fatto che, mentre le figure che sono soggetti delle cooperative di solidarietà sociale hanno un corrispettivo per quanto riguarda il collocamento obbligatorio (si pensi alle

varie categorie di invalidi), per alcune figure pur contemplate dal comma 1 del citato articolo 1, tale corrispettivo non è previsto (si tratta, in particolare, degli psichici e dei tossicodipendenti), per cui sarebbe importante porre tutti i vari soggetti nella medesima condizione di opzione e fare in modo che la legge sul collocamento obbligatorio concluda il suo difficoltoso *iter*, proprio allo scopo di evitare di dare la sensazione che, attraverso le cooperative di solidarietà sociale, si intenda risolvere uno dei problemi aperti sul versante del collocamento obbligatorio.

Da una rapida lettura del provvedimento approvato dal Senato, sembrerebbe non esistere una sorta di collegamento tra le cooperative di solidarietà sociale e quelle di produzione e lavoro integrate, mentre uno degli obiettivi delle prime è proprio quello di agevolare la promozione sociale di soggetti quali, per esempio, i tossicodipendenti, il cui inserimento nel mondo produttivo attraverso le cooperative di lavoro appare improponibile se non viene realizzato preventivamente il loro inserimento sociale.

È possibile, allora, pensare a forme integrate di cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro nelle quali non vi sia discontinuità tra il momento del recupero sociale e quello dell'inserimento nel mondo lavorativo. Basti pensare che la maggior parte delle comunità di tossicodipendenti cercano di recuperare socialmente tali soggetti attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa, considerata condizione essenziale per l'avvio di tale recupero. Ciò vale non solo per le comunità più grandi, come quella di Vincenzo Muccioli, ma per tutte le piccole comunità di recupero di tossicodipendenti. Le medesime considerazioni valgono anche per gli alcolisti.

Ho anche notato che manca una sorta di definizione di una soglia omogenea tra le cooperative di vario tipo: per quelle di solidarietà sociale, infatti, viene fissato un limite minimo ed uno massimo per quanto riguarda i soggetti portatori di vari *handicap* psichici o fisici, mentre per le cooperative di produzione e lavoro vengono stabiliti altri limiti, il che rende quanto mai difficile un'effettiva integrazione tra le due figure.

Debbo anch'io esprimere qualche perplessità per l'ibrida contaminazione tra la figura del socio volontario e quella del socio ordinario: infatti, se da un lato ciò può provocare un travaso continuo dall'una all'altra categoria, dall'altro può verificarsi anche qualche forma di conflittualità nell'ambito della cooperativa. Sarei, pertanto, molto cauto nel configurare in modo paritario le due figure.

Per ciò che concerne la funzione di controllo, è noto che, per quanto riguarda il mondo della cooperazione, essa è delegata per legge alle associazioni di rappresentanza.

Il controllo diretto del Ministero del lavoro sulle cooperative interviene solo nei casi eccezionali con interventi di natura straordinaria che preludono al commissariamento o allo scioglimento della cooperativa.

Questo tipo di cooperative gode di particolari agevolazioni soprattutto per quanto riguarda gli appalti in via di trattativa privata; quindi, il controllo deve essere maggiormente garantito rispetto alle cooperative di tipo tradizionale. Deve essere previsto che il controllo non sia delegabile ad associazioni di rappresentanza per le ragioni che già conosciamo e per evitare che si creino difficoltà per il possibile sviluppo di tali forme di cooperazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di costituzione di un Comitato ristretto.

(È approvata).

Mi riservo di nominare i componenti il Comitato ristretto sulla base delle designazioni dei gruppi.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme in materia di reclutamento del personale della scuola (2758); e delle proposte di legge Fincato: Nuove norme sul reclutamento del personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado (568); Fagni ed altri: Aumento programmato del personale della scuola. Nuove modalità di svolgimento dei concorsi e norme transitorie a favore del personale docente e non docente da immettere in ruolo in base alle leggi 20 maggio 1982, n. 270, e 16 luglio 1984, n. 326 (582); Bianchi Beretta ed altri: Norme per lo sviluppo programmato del servizio scolastico pubblico, per l'aumento degli organici del personale docente e non docente e nuove modalità concorsuali. Provvedimenti transitori per il personale docente e non docente da immettere in ruolo sulla base delle leggi 20 maggio 1982, n. 270, e 16 luglio 1984, n. 326 (2395).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme in materia di reclutamento del personale della scuola »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fincato: « Nuove norme sul reclutamento del personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado »; Fagni ed altri: « Aumento programmato del personale della scuola. Nuove modalità di svolgimento dei concorsi e norme transitorie a favore del personale docente e non docente da immettere in ruolo in base alle leggi 20 maggio 1982, n. 270, e 16 luglio 1984, n. 326 »; Bianchi Beretta ed altri: « Norme per lo sviluppo programmato del servizio scolastico pubblico, per l'aumento degli organici del personale docente e non docente e nuove modalità concorsuali. Provvedimenti transitori per il personale docente e non docente da immettere in ruolo sulla base delle leggi 20 maggio 1982, n. 270, e 16 luglio 1984, n. 326 ».

Ricordo che, nella seduta del 26 gennaio scorso, è stato adottato il testo unificato del disegno di legge n. 2758 e delle proposte di legge ad esso abbinate elaborato in sede di Comitato ristretto. Successivamente, esso è stato inviato alle Commissioni affari costituzionali, bilancio e cultura per l'espressione del prescritto parere.

Comunico che, in data 8 febbraio 1989, la Commissione affari costituzionali ha espresso il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

che l'articolo 6 venga interamente riformulato, specificando in che cosa consistano i concorsi per soli titoli per i coordinatori amministrativi e quale periodo di servizio sia necessario per l'ammissione a tali concorsi e determinando norme *ad hoc* per i coordinatori amministrativi, perché non pare applicabile *sic et simpliciter* alla categoria di detti coordinatori l'articolo 2, pensato per i docenti;

che all'articolo 11, comma 4, siano previste norme analoghe a quelle dell'articolo 2, commi 14 e 15, e che la nomina in ruolo avvenga nel pieno rispetto della graduatoria;

che all'articolo 11, comma 1, siano aggiunte le seguenti parole: "purché tale servizio sia stato prestato con possesso del titolo di studio previsto" al fine di evitare possibili controversie in merito;

che all'articolo 2, comma 10, venga soppressa la parola "rispettivamente";

e con le seguenti osservazioni:

si sottolinea l'opportunità, in relazione all'articolo 11, comma 2, considerato che il presente testo unificato prevede anche in altri casi sessioni speciali e riservate di concorso per particolari categorie di lavoratori della scuola, di istituire per analogia una sessione riservata di concorso per i docenti citati;

si suggerisce, all'articolo 18, comma 1, di sopprimere le parole da "a condizione che" sino a "regolarmente costituiti", perché tale condizione potrebbe recare, in caso di indisponibilità di docenti in soprannumero o appartenenti alla dotazione organica aggiuntiva, disagi gravi ad una popolazione scolastica già in difficoltà; si suggerisce in tal senso di omologare l'articolo 18 con l'articolo 17, comma 4, del testo unificato sul nuovo ordinamento della scuola elementare, attualmente all'esame della VII Commissione della Camera dei deputati;

si segnala di provvedere ad una più puntuale revisione della copertura finanziaria del testo in esame, visto l'inserimento di nuovi articoli rispetto all'originario disegno di legge;

si rileva la necessità di indicare con maggiore precisione i titoli relativi all'attività culturale e scientifica di cui all'articolo 2, comma 13, in modo da rendere immediata e facile l'applicazione della norma ed uguale per tutti gli aventi diritto;

si faccia attenzione a non creare disparità in materia di pubblico impiego laddove vengono previste norme speciali per l'immissione in ruolo di personale non docente ».

In data 8 marzo 1989, la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

siano accolte le indicazioni normative contenute nella relazione tecnica predisposta dal Ministero della pubblica istruzione in data 24 febbraio 1989 e su cui si è registrata, in data 7 marzo 1989, l'adesione del ministero del tesoro, relativamente ai commi 2 e 4 dell'articolo 10, e all'articolo 18 di cui si richiede la soppressione;

conseguentemente, sia riformulato l'articolo 21, comma 1, nel modo seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 26.000 milioni per l'anno 1989, in lire 26.000 milioni per l'anno 1990 ed in lire 31.800 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando quanto a lire 6.000 milioni, in ciascuno degli anni stessi, l'accantonamento "Norme in materia di reclutamento del personale della scuola" e quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, e lire 25.800 milioni per l'anno 1991, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti in favore della scuola".

Infine, la Commissione cultura, anche sulla base della discussione svolta nella seduta del 9 marzo 1989, ha espresso, in data 16 marzo 1989, parere favorevole sul testo unificato, a condizione che:

« 1. All'articolo 1:

dopo il comma 3, vengano aggiunti i seguenti:

"Gli insegnanti di ruolo della scuola media che, nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge prestino, da almeno un biennio, compreso l'anno scolastico in corso, servizio in qualità di comandati su cattedre o posti orario di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, nei quali si attuino iniziative di sperimentazione di ordinamenti e strutture ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, qualora siano in possesso della prescritta abilitazione, hanno titolo a passare nei ruoli dei predetti istituti e scuole, per essere assegnati alla cattedra sperimentale attualmente ricoperta.

Il passaggio di ruolo di cui al precedente comma avviene a domanda nel

limite del numero complessivo delle cattedre o posti orario sperimentali prive di titolare e ricoperti dai docenti di scuola media, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso in cui il numero delle cattedre o posti orario disponibili sia inferiore al numero degli aspiranti al predetto passaggio, si provvederà a graduare le richieste con la procedura prevista dalle vigenti disposizioni per i passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 ";

si sopprimano i commi 4, 5, 6 e 7 e si mantengano ferme le competenze attualmente esercitate dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nei riguardi del personale docente contemplato dallo stesso articolo.

« 2. All'articolo 2:

al comma 2, si sopprima il secondo periodo;

al comma 4, si sostituiscano le parole: " in relazione alla disponibilità dei posti accertata " con le seguenti: " in relazione al numero dei posti disponibili e vacanti che sia accertato "; si aggiunga, dopo il punto, il seguente periodo: " Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati al parallelo concorso per titoli; analogamente si provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva ";

al comma 10, lettera *b)*, nono rigo, si sopprima la parola: " rispettivamente ";

al comma 10, lettera *b)*, dopo le parole: " ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero ", si aggiungano le parole: " per gli insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso ".

« 3. All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: " mediante concorso per soli titoli ", aggiungere le parole: " secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 10 ".

al comma 2, si sopprima l'espressione: " con riferimento all'ambito provinciale ";

dopo il comma 8, si aggiunga il seguente comma:

" 8-*bis*. Per la costituzione delle commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1982, n. 270, modificato dall'articolo 5 della legge 16 luglio 1984, n. 326. Possono essere nominati anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non più di tre anni. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla quarta ".

« 4. All'articolo 5:

alla fine del comma 2 si aggiunga il seguente periodo: " Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono determinate le modalità di organizzazione e di espletamento della funzione ispettiva, tecnica presso l'Amministrazione centrale e presso l'Amministrazione scolastica periferica, anche in relazione alle esigenze poste dall'autonomia didattica, amministrativa e contabile di tutte le istituzioni scolastiche e dalla riorganizzazione dell'Ufficio Studi e Programmazione del Ministero della pubblica istruzione ";

« 5. L'articolo 6 venga sostituito con il seguente:

" 1. L'accesso ai ruoli di coordinatore amministrativo ha luogo mediante concorso per titolo ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il cinquanta per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza triennale anche quando non vi

sia disponibilità di posti. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati al parallelo concorso per titoli; analogamente si provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. All'indizione del concorso si provvede con bando unico emanato dal Ministro della pubblica istruzione. Spetta ai provveditori agli studi determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi così indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi provveditori agli studi riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonché riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti.

4. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per soli titoli.

5. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità per i tre anni indicati nei relativi bandi.

6. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami.

7. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:

a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami a posti di segretario o coordinatore amministrativo;

b) un servizio di segretario o coordinatore amministrativo negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, prestato, per almeno 360 giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente.

8. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è utile se effettuato con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri.

9. Al concorso medesimo sono ammessi altresì coloro i quali appartengono alla qualifica immediatamente inferiore, vi abbiano prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni ed abbiano superato le prove di un concorso ordinario o riservato a posti di segretario o coordinatore amministrativo.

10. La partecipazione ai concorsi per soli titoli è consentita per due province.

11. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine, nei concorsi per soli titoli successivi al primo che verrà indetto secondo le norme della presente legge, i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre i concorrenti già compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria ed a ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.

12. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.

13. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente.

14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è emanata la tabella di valutazione dei titoli.

15. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami non può superare quello spettante per tre anni di servizio.

16. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui alla presente legge, sono

utilizzabili sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.

17. La collocazione nelle graduatorie del concorso per soli titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami ed in quelli per soli titoli.

18. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988 n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6 ottobre 1988, n. 426.

19. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

20. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito di un superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a due anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.

21. Si applicano, per quanto non incompatibili con il presente articolo, le norme di cui agli articoli 9 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

22. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai coordinatori amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi possono essere svolti in forma decentrata a cura di uno dei provveditori agli studi o dei sovrintendenti scolastici.

« 6. Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

" Le supplenze di cui all'articolo 8, comma 6, essendo di durata annuale, sono da considerarsi assimilate, a tutti gli effetti, a quelle conferite dal provveditore agli studi ".

« 7. All'articolo 9, comma 2, dopo le parole: " previo superamento di un esame " inserire le seguenti: " sotto forma ".

« Sempre all'articolo 9 si aggiungano i seguenti commi:

" Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, saranno determinati i criteri per la valutazione dei titoli ai fini della compilazione delle graduatorie e le modalità di svolgimento delle prove ".

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale educativo delle istituzioni educative statali e al personale docente dei conservatori di musica per l'accesso a posti di personale direttivo delle rispettive istituzioni "

e si intendano riferite anche ai concorsi sostenuti successivamente all'entrata in vigore della presente legge;

si preveda infine di estendere le norme previste dal medesimo articolo o anche al personale educativo dei convitti che, in possesso dei medesimi requisiti, concorra a posti direttivi nei convitti stessi.

« 8. All'articolo 10, comma 2, dopo la parola: " disponibili " inserire le parole: " e vacanti ".

« 9. All'articolo 11 si apportino le seguenti modifiche:

al comma 1, aggiungere alla fine alle seguenti parole: " purché tale servizio sia stato prestato con il possesso del titolo di studio previsto ";

alla fine del comma 3, aggiungere il seguente periodo: " alla sessione di esami prevista dal presente comma sono ammessi anche i docenti di ruolo della scuola secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, per il consegui-

mento di un'abilitazione all'insegnamento diversa da quella posseduta ";

al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: " presentato " con la parola: " prestato ";

aggiungere, alla fine, le seguenti parole: " si applicano le norme di cui ai commi 12 e 13 dell'articolo 6 ".

« 10. All'articolo 12:

al comma 1, sostituire le parole: " ai sensi dell'articolo 2 " con le seguenti: " ai sensi degli articoli 2 e 4 "; ed inserire, dopo le parole: " nonché di eventuali graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami ", le seguenti: " e, per gli assistenti delle Accademie di belle arti, per soli titoli ";

al comma 2, sostituire le parole da " è reintegrata " fino alla parola " invalidità " con le seguenti: " è reintegrata nei tre anni di validità ".

« 11. All'articolo 13, comma 4, si inseriscano, tra la parola " assimilato " e le parole " da effettuare ", le seguenti parole: " previsto dal presente articolo ".

« 12. All'articolo 17, sia inserito un comma aggiuntivo che consenta al personale ATA che ha conseguito una idoneità nei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, di essere incluso nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze del personale ATA, ancorché non in possesso dei titoli di studio specifici previsti dall'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale n. 308 del 31 ottobre 1988.

« 13. L'articolo 18 venga soppresso in quanto la normativa vigente consente deroghe anche più favorevoli contenute nelle ordinanze ministeriali sugli organici.

« Si raccomanda altresì che:

all'articolo 1, comma 23-*bis*, secondo periodo, dopo le parole: " I relativi effetti " vengano inserite le parole " giuridici ed ";

all'articolo 4, si aggiunga un comma che preveda l'equiparazione dei ruoli degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori ai ruoli degli assistenti delle Accademie di arte drammatica e di danza;

all'articolo 5, vengano così modificati i commi 1 e 8:

" 1. È istituito il ruolo unico degli ispettori tecnici con una dotazione arganica di 721 unità ".

" 8. Gli ispettori tecnici attualmente in servizio sono inquadrati nel ruolo unico di cui al comma 1° agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore della presente legge e, agli effetti economici, dal 1° gennaio 1991. Essi restano assegnati alla sede e al contingente di attuale titolarità ".

« Si raccomanda, inoltre, in relazione al comma 1 dell'articolo 11, che il requisito di servizio richiesto sia definito in misura idonea a garantire una adeguata valutazione del servizio prestato.

« Si preveda che il termine per l'opzione di cui all'articolo 70 della legge n. 312 del 1980 e successive modificazioni sia ulteriormente prorogato fino alla conclusione dell'anno scolastico 1989-90.

« Infine, considerato che è imminente il prununciamento della Corte costituzionale sui ricorsi relativi al decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito dalla legge n. 246 del 4 luglio 1988, si dia applicazione alle sentenze della Corte costituzionale del novembre 1986 riguardanti gli esclusi dall'immissione in ruolo ai sensi delle leggi n. 270 del 1982 e n. 326 del 1984, sentenze solo parzialmente recepite dall'articolo 17 del sopra citato decreto-legge n. 140 del 1988 ».

Successivamente all'espressione di tali pareri, si è proceduto, in sede di Comitato ristretto, ad una riunione tesa a vagliare le condizioni poste all'interno di essi.

Il relatore, onorevole Pisicchio, ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

GIUSEPPE PISICCHIO, *Relatore*. Mi limiterò a svolgere un'esposizione sintetica dei lavori del Comitato ristretto, dal momento che in larga misura i colleghi presenti in Commissione sono al corrente delle vicende sviluppatesi in quella sede.

La questione centrale è costituita dal riesame del testo unificato sulla base del contenuto dei pareri delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e cultura. Si tratta di pareri estremamente articolati e particolareggiati nelle condizioni espresse.

In sostanza, la Commissione cultura con il parere espresso il 16 marzo ha operato un rimaneggiamento piuttosto ampio del testo unificato. Essa, infatti, ha proceduto ad innovare (ed in misura non marginale), pur tenendo conto delle condizioni poste dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio. Per esempio, innovazioni rilevanti riguardano l'articolo 1, comma 3 – in riferimento al quale la Commissione cultura ha richiesto il passaggio in ruolo per i docenti che svolgano attività di sperimentazione – l'articolo 11, comma 3, ed altri punti del provvedimento.

Il Comitato ristretto – lo segnalo per i colleghi che, non facendone parte, non hanno avuto la possibilità di seguirne i lavori – si è trovato ad esaminare una gran mole di documenti: una nota esplicativa del Ministero della pubblica istruzione, una non trascurabile quantità di emendamenti proposti dai colleghi di questa Commissione e due obiezioni di principio, non marginali né irrilevanti, non « glissabili » né indenni da riflessioni attente che sono state portate all'attenzione del Comitato ristretto.

Queste obiezioni di principio, avendo una sorta di carattere dirimente ed impedendo la prosecuzione di un lavoro proficuo ed utile ai fini della proposizione di un testo alla Commissione, attengono a due aspetti. Il primo riguarda il requisito dei 180 giorni, da svilupparsi nell'ambito dell'ultimo triennio, quale condizione per la partecipazione al concorso per titoli; il secondo è relativo alla percentuale del cento per cento dei posti da riservare in prima applicazione al concorso per titoli.

Alla luce della difficoltà non pretestuosa né priva di fondamento, non banale né attinente a momenti secondari o marginali del provvedimento, il Comitato ristretto si è trovato nell'impossibilità di proseguire utilmente i propri lavori. Voglio solo rammentare a me stesso, visto che in qualche misura il testo di legge di cui ci stiamo occupando è strettamente collegato con altri che nello scorso anno hanno impegnato il relatore ed i colleghi della Commissione su altre tematiche, che molti dei princìpi che sono stati oggetto della nostra valutazione hanno poi finito con il confluire nel testo concordato (mi riferisco in particolare al requisito dei 180 giorni). Ciò veniva indicato obbligatoriamente dal parere della Commissione cultura, reso in altro momento, per noi vincolante. Abbiamo avuto di fronte queste difficoltà ed un parere della Commissione cultura talmente articolato da indurci ad una rimeditazione complessiva da parte nostra e della stessa Commissione cultura.

Con molta umiltà e con il senso politico della difficoltà che questo provvedimento presenta, chiediamo un'ulteriore affermazione di quella responsabilità politica che non è certamente mancata in altre occasioni ed un ulteriore passaggio in sede di Comitato ristretto al fine di acquisire altri momenti di riflessione, per scongiurare la ventilata ipotesi di richiesta di rimessione in Assemblea. Il ricorso al senso di responsabilità e la necessità di evitare che anche il nuovo anno scolastico inizi senza che il provvedimento abbia visto la luce inducono noi tutti a non creare occasioni di lacerazioni maggiori all'interno della Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per aver informato la Commissione dell'attuale stato del provvedimento. Non voglio privilegiare la rapidità a scapito della sostanza del provvedimento stesso, ma devo avvisare i colleghi che sono per-

venute sollecitazioni telegrafiche di singoli, di gruppi e di associazioni e che qui a Montecitorio vi sono alcune persone in attesa di essere ricevute da esponenti dei vari gruppi. Si tratta di una legge vivamente attesa, ma di fronte all'iniziativa rispettabile anche se non da tutti condivisa o condivisibile di chiedere la rimessione in Assemblea, credo sia apprezzabile il tentativo di chiarire gli aspetti che avevano indotto singoli o gruppi a raccogliere firme per chiedere la rimessione, tenendo presente, non per giudicare sul fatto compiuto (lo dico anche per riguardo nei confronti del Comitato ristretto e dei lavori in quella sede svolti), che gli argomenti che hanno dato adito a rilievi e riserve furono introdotti in modo non passivo dal Comitato ristretto e poi dalla Commissione sulla base di un primo parere vincolante della Commissione cultura. Il richiamo all'utilizzo in sede di prima applicazione per quanti precari si trovassero in condizioni di aver svolto 180 giorni di lavoro a partire dall'anno scolastico 1982-1983 era collocato, appunto, in un parere espresso dalla Commissione cultura.

Ho ritenuto di dover dare in modo pacato un'informativa di questo genere riguardo alla quale i gruppi ed i singoli deputati si regoleranno nel modo opportuno.

ANDREA CAVICCHIOLI. Anch'io valuto come meritevole di accoglimento la proposta formulata dal relatore e terrò nella debita considerazione le sollecitazioni e gli spunti di riflessione che il presidente ci ha sottoposti.

Desidero, tuttavia, essere quanto mai chiaro in ordine agli ultimi fatti. La posizione del gruppo socialista è quella di volere una rapida approvazione del provvedimento in esame. Chiaramente, quando mi pronuncio in questo senso, so anche cosa ciò significhi, perché è chiaro che, se la legge dovesse essere esaminata in una sede diversa rispetto alla quale, la mia diventerebbe soltanto un'affermazione di principio.

Detto questo, noi socialisti rispetto ad alcuni punti del provvedimento esprimiamo notevoli perplessità e critiche che sono ormai note e che riguardano il regime transitorio ed alcune caratteristiche che questo dovrebbe assumere – il presidente accennava poc'anzi alla problematica relativa ai precari che abbiano prestato servizio per 180 giorni – la questione dell'immissione in ruolo, nonché altri rilievi che sono stati avanzati e che, se non trovassero adeguata soluzione, porterebbero il gruppo socialista a tenere un atteggiamento negativo esprimendo il proprio voto contrario a questa parte del provvedimento.

Ritengo, pertanto, che un momento di riflessione e di confronto sia particolarmente utile e vada nel senso da tutti auspicato: quello di consentirci di raggiungere l'obiettivo che insieme avevamo inteso perseguire nel momento in cui abbiamo manifestato la nostra adesione all'esame del progetto di legge in sede legislativa.

GIUSEPPE LUCENTI. Confesso di avere qualche difficoltà ad intervenire. Ho sentito poco fa l'onorevole Cavicchioli riferirsi ad una proposta del relatore, ma non ritengo che tale proposta, ammesso che esista, sia stata sufficientemente esplicitata.

GIUSEPPE PISICCHIO, *Relatore*. In effetti, in questo clima francescano di umiltà, può essere sfuggito il senso della mia proposta, con la quale ho semplicemente chiesto una prosecuzione dei lavori del Comitato ristretto, visto che la riunione di ieri non ha fornito indicazioni sufficientemente precise.

GIUSEPPE LUCENTI. Ribadisco di avere una certa difficoltà ad intervenire a questo punto, perché tutto è stato consumato: argomenti, parole, indignazione, proteste, decenza. Ho quindi difficoltà a ripetere quanto da un anno e mezzo andiamo dicendo. I colleghi mi perdonino se adotto un linguaggio poco parlamentare, ma trovo indecente la proposta di

un rinvio al Comitato ristretto del provvedimento; la trovo indecente perché non se ne comprendono le finalità nel momento in cui, al di là del tono francescano, sono stati esplicitati in Commissione i veri motivi che ci hanno condotti alla situazione attuale.

Con grande concisione, ma spero anche con estrema chiarezza, vorrei rilevare che il problema non è nato dai pareri espressi da varie Commissioni, pareri che certamente ponevano e pongono diverse questioni che il Comitato ristretto aveva cominciato utilmente e proficuamente a dipanare. Il problema vero è un altro: ancora una volta, in questa che vorrei definire una « storia infinita », si è manifestata una divisione profonda all'interno della maggioranza, nonché all'interno dei vari partiti che tale maggioranza formano. È questo il punto vero. Ancora una volta, nell'ambito di questa vicenda, si assiste ad una sostanziale sconfessione del lavoro compiuto in sede di Comitato ristretto ed in Commissione e si sta ricreando la medesima situazione che già si era delineata un anno fa. La verità è che gruppi parlamentari come quello repubblicano hanno preso le distanze da questo lavoro; la verità è che all'interno del partito socialista si è aperto uno scontro feroce su tale questione, che ha portato ancora una volta – lo ripeto – alla sostanziale sconfessione del contributo e del lavoro che pure i colleghi di tale gruppo politico hanno svolto in seno al Comitato ristretto.

Questo è il punto vero: abbiamo assistito ad un'iniziativa legittima – assolutamente legittima sotto il profilo regolamentare – consistente in una raccolta di firme per chiedere la rimessione in Assemblea del provvedimento. Pur ribadendo l'assoluta legittimità in termini regolamentari di tale iniziativa, non posso non sottolinearne il valore politico.

Mi sorprendono le dichiarazioni del collega Cavicchioli che sembra dimenticare un anno e mezzo di lavoro e di discussione, nonché pronunciamenti avvenuti in sede di Comitato ristretto. Oggi con candore – lo dico tra virgolette – egli afferma che il gruppo socialista è contrario ad alcuni punti centrali del testo elaborato dal Comitato ristretto e fa presente che, nel caso in cui tali questioni non verranno riviste – e non si tratta di aspetti marginali, ma dell'asse centrale del provvedimento – il suo gruppo non voterà a favore del testo. Se la situazione è arrivata a questo punto, quale significato può avere il rinvio in sede di Comitato ristretto? Inoltre, nel corso dell'ultima seduta del Comitato – fermo restando il disperato tentativo di chirurgia plastica operato dalla maggioranza – era chiaro che si sarebbe venuti in Commissione in sede legislativa ed ogni gruppo si sarebbe assunto le proprie responsabilità. Un ulteriore rinvio quindi ha il solo significato di perdere tempo e per tale ragione il gruppo comunista si dichiara fermamente contrario a tale ipotesi. Riteniamo che sussistano tutte le condizioni per proseguire nell'*iter* legislativo, senza negare la sostanza delle conclusioni cui è pervenuto il Comitato ristretto, a meno che i « pentimenti » non riguardino solo i gruppi repubblicano e socialista, ma anche quello democristiano. Tutto ciò lo diciamo con senso di responsabilità nei confronti delle attese rivolte all'approvazione di questo provvedimento. Mi riferisco anche a quanto affermato ieri dal ministro Galloni che ha più volte ribadito con tono accorato che l'apertura del prossimo anno scolastico sarebbe assai drammatica senza questa legge.

In base a tali considerazioni riteniamo che si debba proseguire l'esame in Commissione e ci pronunciamo in senso nettamente contrario alla proposta di rinvio.

ORAZIO SAPIENZA. Per quanto mi riguarda, non è tanto la minaccia di rimessione del provvedimento in Assemblea che provoca in me risentimento, quanto la sordità – e voglio utilizzare un termine diplomatico per non parlare di disprezzo – dei colleghi nei confronti delle aspettative alle quali, mi permetto di rammentarlo alla Commissione, le risposte avrebbero potuto essere date già un anno fa.

Non dimenticate che in una famosa seduta dell'Assemblea alcuni autorevoli parlamentari invitarono i colleghi ad uscire dall'Aula per far venir meno il numero legale e non consentire l'approvazione del provvedimento generale sulla scuola che conteneva alcune delle disposizioni comprese nel testo che stiamo esaminando. In quell'occasione il Governo garantì che l'estrapolazione delle norme dal decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, non avrebbe comportato eccessivi slittamenti.

La Commissione lavoro assicurò che, nel caso in cui fosse stata accolta la proposta di assegnazione in sede legislativa avrebbe svolto celermente i suoi lavori; per la verità, i precari non credettero a questa promessa; il risultato comunque è che ci troviamo, a distanza di molto tempo, non nella fase in cui si può finalmente, anche se con ritardo, offrire una risposta alle attese dei cittadini, ma in una situazione in cui con la rimessione in Assemblea del provvedimento si rischia un ritardo assolutamente inaccettabile della sua approvazione.

A questo punto, rivolgo parole accorate ai colleghi che hanno determinato tale situazione. Se mi consentite una riflessione, si sapeva fin dall'inizio che l'obiettivo da raggiungere era quello di sanare un certo tipo di precariato nell'ambito di una determinata normativa. Ciò che stiamo prevedendo non è stato definito oggi, ma era già in gran parte contenuto nel testo del decreto-legge citato ed era inammissibile e puerile ritenere che saremmo andati avanti ignorando ciò che consideravamo già acquisito. Quindi, la rimessione in Assemblea poteva essere richiesta subito dopo l'assegnazione in sede legislativa o addirittura la sede deliberante poteva non essere concessa. A questo punto dell'*iter* sarebbe errato – e non uso il termine scorretto – ricominciare in Assemblea una discussione dopo mesi di attesa, di mediazione e di tentativi per arrivare ad un testo che sia di comune gradimento per tutti i parlamentari che si sono battuti per tale provvedimento e per i precari.

Posso anche concordare intorno alla proposta di limare il testo in sede di Comitato ristretto, al fine di apportare modifiche volte ad impedire la possibilità di accedere al « doppio canale » da parte di insegnanti che sono passati dalla scuola soltanto per « salutare gli amici ». Del resto, non sono certamente le limature a spaventarci, quanto gli stravolgimenti.

Al momento, non credo sia opportuno consentire che il provvedimento al nostro esame venga stravolto, raggiungendo obiettivi diversi da quelli per i quali tutti ci siamo impegnati in mesi di lavoro e mediazioni.

Non sono d'accordo con l'onorevole Lucenti ed, anzi, mi dichiaro favorevole ad un ulteriore momento di riflessione e di disponibilità.

In questo senso, onorevole Lucenti, non dobbiamo inseguire soltanto la prospettiva di rendere manifeste le responsabilità: forzare i tempi significa, sì, costringere ciascuno a farsi carico delle proprie responsabilità, ma costituisce, contemporaneamente, la strada per rimettere il provvedimento all'esame dell'Assemblea.

Poiché non è questo l'obiettivo che vogliamo conseguire, è bene accettare qualche ulteriore prolungamento di tempi, dal momento che esso – come mi auguro – sarà utile a conseguire i risultati che tutti diciamo, in questa sede, di voler raggiungere.

Pertanto, mi dichiaro favorevole ad un ulteriore passaggio del provvedimento in sede di Comitato ristretto, ritenendo che tale lavoro sarà utile anche a quelle parti politiche che intendono rappresentare nella nostra Commissione determinati interessi ed apporti.

ITALICO SANTORO. Premetto subito di aderire alla proposta dell'onorevole Pisicchio di ulteriore esame del provvedimento in sede di Comitato ristretto. Intendo, poi, sottolineare una serie di aspetti riguardanti sia il merito sia l'itinerario complessivo della disciplina al nostro esame.

L'onorevole Lucenti ha sostenuto che si sarebbe verificato un « pentimento » da parte del gruppo repubblicano e, successivamente, da parte di quello socialista o di alcuni membri dello stesso.

Per quanto riguarda il gruppo socialista, una serie di commissari appartenenti a quella parte politica avranno modo di prendere la parola per esprimere le proprie posizioni; relativamente al gruppo repubblicano, devo dire con grande franchezza che fin dall'inizio il provvedimento in discussione ha suscitato al suo interno una serie di forti perplessità – riconosciute anche dal ministro della pubblica istruzione in un incontro svoltosi nella giornata di ieri – espresse attraverso dichiarazioni ed articoli pubblicati sulla stampa ed in interventi sviluppati nelle opportune sedi parlamentari (come nella Commissione cultura) non appena si è avuta la possibilità di essere presenti.

Per inciso, infatti, devo ricordare all'onorevole Lucenti che – purtroppo per noi – mentre egli appartiene ad un gruppo parlamentare la cui consistenza permette di occuparsi di poche questioni alla volta, io faccio parte di uno schieramento che, per ragioni numeriche, costringe ad occuparsi di numerosi problemi contemporaneamente; mi auguro che, presto o tardi, le posizioni si invertano, in modo che egli possa rendersi conto di che cosa significhi lavorare in difficili condizioni logistiche.

Per quanto riguarda l'intervento svolto dall'onorevole Sapienza, non ne accetto l'impostazione di base, anche se ne condivido le conclusioni.

Quelle dell'onorevole Sapienza mi sembrano impostazioni ancorate ad una logica che potrebbe definirsi di tipo paleosindacale; ma se a lui stanno a cuore le aspettative dei precari, a noi repubblicani premono le aspettative e la dignità della scuola, aspetti che non sempre coincidono con gli interessi dei precari. Altra questione a nostro parere estremamente rilevante è costituita dalle esigenze degli insegnanti e degli alunni, senza tenere conto delle quali la scuola non funziona, guardando soprattutto al futuro del nostro paese in un contesto europeo. Infine, ci stanno a cuore le esigenze della parte più preparata delle nuove generazioni di insegnanti, i quali, attraverso i provvedimenti di sanatoria, finiscono con l'essere esclusi dalla possibilità di insegnamento (salvo poi che in Parlamento venga richiesto lo svolgimento di un'indagine sulla condizione giovanile, che non si sa quali obiettivi dovrebbe raggiungere).

Per quanto riguarda il merito del testo in esame, le questioni che suscitano nel gruppo repubblicano una serie di perplessità riguardano le tematiche svolte parallelamente dall'onorevole Cavicchioli nel suo intervento: si tratta delle forme attraverso cui procedere per il reclutamento, del rischio di costituire graduatorie speciali e dei problemi intorno al regime transitorio. In proposito, il lavoro del Comitato ristretto può essere utile a sciogliere una serie di nodi.

Non mi scandalizza il fatto che la Commissione cultura abbia proceduto nell'espressione del proprio parere ad un notevole rimaneggiamento del testo unificato in discussione ...

PRESIDENTE. Infatti, in proposito, non ho fatto alcun apprezzamento di merito.

ITALICO SANTORO. ... né che nel frattempo siano andati avanti i lavori del Comitato ristretto, poiché – rifacendomi ad un'affermazione del segretario del partito socialista italiano – se, da una parte, possono sbagliare all'unanimità i Governi, dall'altra, tale eventualità può realizzarsi nelle Commissioni e nei Comitati ristretti. In questo senso, un felice ripensamento è soltanto augurabile.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Signor presidente, onorevoli colleghi, non entro nel merito del testo in discussione e mi limiterò soltanto ad alcune osservazioni di carattere generale.

Lo stesso titolo del provvedimento al nostro esame, « Nuove norme in materia di reclutamento del personale della scuola », può suonare oggi come beffa.

Infatti, mentre i « medici » si stanno consultando, non vi è dubbio che persista in maniera imperante il malessere all'interno della scuola, una struttura che, nella prospettiva del traguardo europeo del 1992, dovrebbe rappresentare un autentico veicolo di civiltà e di qualità della vita. In questa situazione, i diversi rappresentanti delle parti politiche esprimono i propri rispettabilissimi punti di vista, mentre occorrerebbe confrontarsi con serenità e vigore tenendo ben presenti le finalità da raggiungere.

L'onorevole Lucenti, a proposito delle vicende della scuola, ha parlato di « storia infinita ». È vero, e aggiungo che esse appartengono alla mia storia personale.

Ci trasciniamo dietro il problema dei precari fin dai tempi dell'approvazione della legge n. 270 del 1982; in quell'occasione, si videro schierati in prima linea i parlamentari appartenenti a quei partiti politici che oggi manifestano perplessità ed avanzano rilievi in ordine al reclutamento del personale della scuola. Ma le « storie infinite » devono prima o poi fare i conti con il passato: in questo senso, dobbiamo responsabilmente avere il coraggio di chiudere una pagina che tutti abbiamo aperto con l'approvazione della legge n. 270.

Ecco perché diciamo all'onorevole Lucenti che la cultura del « pentitismo » non ci appartiene e che è stata chiara fin dall'inizio la posizione del gruppo della democrazia cristiana su questo provvedimento. È stata così chiara che vi è disponibilità da parte nostra a scrivere ancora un'altra pagina di questa storia, per chiuderla in Comitato ristretto una volta per sempre.

Invece, mi sento di leggere positivamente l'intervento dei colleghi socialista e repubblicano; il primo ha richiesto un ulteriore confronto, perché tutti riconoscono la necessità di varare finalmente queste nuove norme in materia di reclutamento. Prendo atto anche con soddisfazione dell'intervento dell'onorevole Santoro, che ha giustificato l'assenza dal Comitato ristretto con i suoi innumerevoli impegni, facendo parte di un gruppo parlamentare composto di poche unità, rispetto ad altri di vasta rappresentatività popolare. La presenza dell'onorevole Santoro in Comitato ristretto costituirà un utile apporto al fine del varo del provvedimento.

Speriamo pertanto di arrivare alla conclusione positiva del provvedimento.

ANNALISA DIAZ. Signor presidente, onorevoli colleghi, il relatore ha richiamato con una cronistoria perfettamente aderente le vicende che abbiamo vissuto in questi mesi – che anch'io sottolineo sono tanti – in cui abbiamo tentato di dare finalmente una veste definitiva a questo provvedimento; mesi, fra l'altro, preceduti da altri mesi altrettanto travagliati. Pertanto, non entrerò nel merito, ma tratterò un problema di metodo.

Trovo legittimo che alcune forze politiche abbiano espresso perplessità, in quanto forse in tutti questi mesi poteva esservi il tempo perché il lavoro del Comitato ristretto fugasse tali perplessità che invece non sono emerse se non in dichiarazioni fatte da parte repubblicana a suo tempo in relazione ad un altro provvedimento. Se così non fosse stato, sarebbe stato possibile avere oggi un testo già definito, superando le difficoltà e le perplessità che sono state esposte. Avrei gradito, ripeto, che tali perplessità comparissero immediatamente e che si fosse lavorato insieme per superarle.

In riferimento alle conseguenze dei nostri ritardi, ho fatto rilevare al ministro ieri che corriamo il rischio anche quest'anno che il provvedimento non sia pronto per l'apertura del nuovo anno scolastico. Per un momento non mi voglio occupare degli insegnanti, nonostante sia convinta – anch'io ho una storia personale nella scuola – che a questo punto occorra chiarire una volta per sempre le modalità con cui operare il reclutamento, al fine di avere una scuola che funzioni. Mi preoccupo invece di un altro aspetto,

cioè del fatto che andremo anche quest'anno a creare forti disagi nell'utenza della scuola. Allora, mi sorge il dubbio che il creare tanti problemi agli alunni della scuola pubblica nasconda altre finalità. Forse si ritiene che sia positivo il fatto che la scuola pubblica finisca nel caos, che non si facciano gli scrutini, che gli insegnanti scioperino e che non si consegnino i risultati finali, perché tanto si troveranno altre soluzioni per dare istruzione ai nostri ragazzi.

Noto una certa disattenzione al problema della scuola pubblica; non possiamo continuare in questo modo, perché anche quest'anno corriamo il rischio di far iniziare l'anno scolastico nel caos. Di ciò se ne dovrebbero assumere la responsabilità le forze politiche che non collaborano alla definizione di un provvedimento nei tempi necessari.

Per quanto concerne, comunque, la questione prospettata dal relatore del rinvio in Comitato ristretto, mi dichiaro disponibile, anche perché mi sembra vi sia la necessità di una lettura decisa anche rispetto ai pareri espressi dalle Commissioni consultive; pertanto, non terrò un atteggiamento rigido e ritengo anzi che si potrà procedere ancora ad un lavoro comune.

RAFFAELE ROTIROTI. Considero il rinvio al Comitato ristretto un passaggio responsabile e necessario per non vanificare il lavoro intenso di questi mesi. Desidero che questa « storia infinita » abbia termine; è questo il motivo per cui insisto per un ritorno in Comitato ristretto, non sottacendo peraltro i dubbi e le perplessità avanzate dal gruppo socialista. Tali perplessità – vorrei rispondere all'onorevole Diaz – sono state espresse in quella sede, laddove si è trovata una forma di mediazione. Sa bene l'onorevole Lucenti che mi riservai, sulla questione dei 180 giorni, di esprimere un giudizio definitivo, mentre, come il relatore ricorderà, esternai forti dubbi sul fatto di aver discusso nella fase transitoria l'esistenza del cento per cento dei posti attribuiti nel primo anno. Quindi, non farei una questione di metodo, visto che poi le Commissioni competenti per i pareri hanno posto condizioni che richiedono necessariamente un attento esame da parte del Comitato ristretto.

Poiché il gruppo socialista è intenzionato a « salvare » il provvedimento, sono convinto che si possano ancora trovare punti di convergenza, se non altro per evitare la rimessione in Assemblea dello stesso, essendo senz'altro preferibile che esso continui ad essere esaminato dalla nostra Conmissione in sede legislativa.

Concludo ribadendo la convinzione che, nel corso di una o più riunioni del Comitato ristretto, sarà possibile trovare soluzioni tali da porre fine alla lunga vicenda del progetto di legge in discussione.

GIUSEPPE PISICCHIO, *Relatore*. Prendo atto delle importanti dichiarazioni rese da colleghi che avrebbero potuto, in qualche modo, essere collegati all'eventuale richiesta di rimessione in Aula del provvedimento.

Vorrei sottolineare, in particolare all'onorevole Lucenti, che forse, da parte del relatore, sarebbe stato utile, sotto il profilo tattico, attendere che la richiesta di rinvio provenisse da altri. Nessuno più del relatore – oltre naturalmente ai precari – sta forse vivendo con particolare disagio questo momento, che segue ad altri ugualmente difficili, come quello in cui presentò le dimissioni dall'incarico di relatore, come forse alcuni colleghi ricordano.

In questa fase, se davvero si vuole dare un piccolo contributo in senso politico generale e, in particolare, per la definizione del provvedimento in esame (facendo anche riferimento a quanto osservava poc'anzi l'onorevole Lucenti, il quale sottolineava come l'avvio del prossimo anno scolastico sarebbe davvero drammatico se il provvedimento in discussione non venisse approvato), vorrei rivolgere ai rappresentanti di tutti i gruppi l'invito ad abbandonare i tatticismi.

BENIAMINO BROCCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei in-

nanzitutto rilevare come tutti abbiano dimostrato di aver presenti la complessità e la delicatezza della materia, nonché la forte esigenza di produrre un risultato positivo.

Pur comprendendo il tono preoccupato del dibattito e gli accenti piuttosto forti che qualcuno questa mattina ha usato, trattandosi di una vicenda che è stata paragonata ad una « storia infinita », sento il dovere di dichiarare il forte interesse del Governo ad una positiva conclusione – ribadita più volte in questa sede anche dal ministro – dell'*iter* del provvedimento. L'esecutivo è impegnato a qualificare ed ammodernare la scuola pubblica; non vi è alcun dubbio su questo intendimento.

In questo spirito, faccio appello ai gruppi per uno sforzo comune alla ricerca di una possibile soluzione. Credo che la responsabilità che abbiamo – di cui siamo tutti consapevoli – ci possa soccorrere in questo momento per consentirci di giungere alla conclusione di questa vicenda.

Il Governo, pertanto, aderisce alla proposta di un ritorno al Comitato ristretto per favorire la ricerca di un'intesa fra tutte le forze, nessuna esclusa. Sono convinto, altresì, che lo scontro non servirebbe a nessuno, né ai precari né alla scuola. Mi riferisco, in particolare, all'onorevole Lucenti, il quale ha sostenuto una tesi pur legittima e giusta, ma che, per la responsabilità dimostrata dal gruppo comunista in passato al fine di pervenire ad una soluzione della vicenda, dovrebbe essere indotto ad accettare la proposta di ritorno in Comitato ristretto, proprio allo scopo di addivenire ad un risultato positivo che costituisce interesse comune, oltre che della scuola.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di tornare ad esaminare il provvedimento in sede di Comitato ristretto.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 3 maggio 1989.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO